

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita l'Associazione denominata: Circolo Ricreativo Associato dei Lavoratori dell'Università degli Studi Roma Tre, in abbreviato **CRAL UniRoma3** Associazione di Promozione Sociale – (o APS)" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. L'Associazione ha sede legale nel comune di Roma (Rm) e la sua durata è illimitata ed è locata presso Via Ostiense 159 – 00154 – Roma.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e successivamente comunicato agli Uffici competenti.
4. L'Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.
5. L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni, a federazioni o a reti associative il cui Statuto sia compatibile con gli scopi sociali della stessa.

Art. 2 - FINALITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Possono fare richiesta di adesione all'Associazione coloro che ne condividono gli scopi (vedi art. 7).
2. L'Associazione, in particolare, persegue le finalità di far conoscere e scoprire le realtà architettoniche, artistiche e culturali delle nostre città, le usanze e le tradizioni dei nostri territori e contribuire alla crescita e alla socializzazione dei propri soci e dei cittadini in genere.

Art. 3 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende svolgere in via principale le attività di interesse generale nei seguenti ambiti di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28/03/2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - servizi strumentali a enti del Terzo Settore;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19/8/2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della L. 8/3/2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, co. 266, della L. 24/12/2007, n. 244;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. Per perseguire le finalità di interesse generale negli ambiti di cui al precedente comma, l'Associazione intende:
- a) promuovere e coordinare attività di carattere culturale, artistico, sportivo – amatoriale e dilettantistico, di turismo sociale e più in genere di tutte quelle che permettano un salutare e proficuo impiego del tempo libero;
 - b) seguire e coordinare lo sviluppo e la crescita delle tematiche di ordine culturale, sociale e ricreativo in genere dei Circoli/associazioni universitari e della ricerca/altri enti aderenti;
 - c) assicurare agli associati una informazione tempestiva e completa su tutto quanto concerne le attività e le finalità del tempo libero e quelle sociali, nonché sulle facilitazioni e i vantaggi dell'adesione all'Associazione ed all'A.N.C.I.U.;
 - d) programmare annualmente le assemblee generali e straordinarie, le manifestazioni, gli incontri, i convegni finalizzati al perseguimento delle attività di interesse generale;
 - e) organizzare e promuovere convegni, corsi di formazione, viaggi culturali con finalità educative per i soci;
 - f) predisporre un calendario annuale per le attività sociali, turistiche, sportive, culturali e ricreative richiedendone l'approvazione all'assemblea dei soci;
 - g) coordinare, promuovere e raccogliere tutti i servizi e le convenzioni da inserire in rete per gli associati, il cui utilizzo avvenga tramite la tessera associativa individuale A.N.C.I.U.;
 - h) difendere e promuovere i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti in relazione alle attività di interesse generale di cui al D.lgs. n. 117/2017; promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
 - i) predisporre progetti per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, intervenendo nella riqualificazione degli stessi al fine di renderli fruibili;
 - j) promuovere e partecipare a iniziative di solidarietà.

Art. 4 - VOLONTARI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro, conservato anche in modalità elettronica, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie

capacità. La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. A essi possono, tuttavia, essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5 - ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 del presente Statuto.
2. Le attività diverse sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. L'individuazione in dettaglio di tali attività viene demandata a una specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – RACCOLTA FONDI

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7 – ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono soci fondatori gli undici firmatari dell'atto costitutivo registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 5. Atto n. 5102, serie 3 del 23/11/2016. Sono soci ordinari tutti coloro che accettano gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto e che siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

In particolare:

I soci ordinari, la cui formale richiesta di adesione è stata accettata secondo le condizioni previste dal regolamento interno, fruiscono delle strutture e dei servizi forniti dall'Associazione. Tutti i soci devono essere regolarmente iscritti.

Tutti i soci, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti del Circolo, che si impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati, nonché ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa.

In particolare, ciascun socio può:

- a) frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'Associazione;

- b) partecipare a tutte le iniziative promosse e fruire in uguale misura di tutti i servizi resi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa richiesta di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- d) di recedere in qualsiasi momento.
L'iscrizione all'Associazione comporta:
 - a) l'assunzione della qualifica di socio ordinario;
 - b) l'incondizionata accettazione delle regole contenute nello Statuto e nei regolamenti per la sua esecuzione, nonché di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti stessi;
 - c) il pagamento dell'intera quota annuale, fermi restando i diritti e i doveri come sopra precisati.Tutti i soci ordinari hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo e per la nomina degli organi direttivi e di gestione dell'Associazione, alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. L'Associazione non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, delle quote associative né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
2. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea. La quota sociale è annuale, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.
3. Ciascun associato ha diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b. di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c. di partecipare alle attività promosse;
 - d. di esaminare i libri sociali;
 - e. di recedere in qualsiasi momento.
4. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a. rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;

- b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per la realizzazione delle finalità associative;
- c. versare la quota annuale secondo l'importo stabilito.

Art. 9– CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di socio si assume presentando apposita domanda al Consiglio Direttivo che deciderà insindacabilmente, valutata la sussistenza dei requisiti minimi richiesti dal presente Statuto.

Il rigetto della domanda di ammissione di associato è regolato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 23 del D.lgs. n. 117/2017.

La qualifica di socio si perde per:

- a) mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
- b) espulsione motivata, deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, previa relazione del collegio dei Probiviri;
- c) estinzione dell'Associazione;
- d) la perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione della quota associativa.

Art. 10 – ORGANI SOCIALI

- 1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - 1. l'Assemblea dei soci;
 - 2. il Consiglio Direttivo;
 - 3. il Presidente;
 - 4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - 5. il Collegio dei Probiviri.
- 2. Gli organi sociali hanno la durata di 4 (quattro) anni e i loro componenti possono essere riconfermati.
- 3. I componenti non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

- 1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione;
- 2. I Consiglieri rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 12 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata da tutti i soci ordinari regolarmente iscritti all'Associazione.

Ciascun socio ordinario potrà in ogni caso esprimere un solo voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, cinque qualora l'Associazione

abbia un numero di soci non inferiore ai cinquecento. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno, la prima per l'approvazione del Conto Consuntivo, entro il 30 aprile, e la seconda per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo, nel periodo che va dal 30 novembre al 30 dicembre.

La convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, avviene mediante avviso inviato almeno 15 (quindici) giorni prima con qualsiasi mezzo telematico atto a dare prova dell'avvenuta ricezione e con pubblicazione della stessa nel sito internet dell'Associazione.

Nella comunicazione dovrà essere specificato il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea dei soci ha le seguenti funzioni:

- a) delibera sull'indirizzo politico e programmatico;
- b) delibera sulle modifiche del presente Statuto e dei regolamenti;
- c) approva il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo;
- d) elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri;
- e) delibera sullo scioglimento dell'Associazione secondo le vigenti disposizioni di legge in materia;
- f) delibera sull'espulsione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, previa relazione del Collegio dei Probiviri;
- g) delibera, su proposta motivata di almeno un terzo dei soci su eventuali mozioni di sfiducia riguardanti singoli membri appartenenti agli organi di cui al presente Statuto. Il Presidente invierà, entro quindici giorni dalla ricezione, la richiesta motivata di sfiducia per il relativo parere al Collegio dei Probiviri, che concederà trenta giorni per le controdeduzioni all'interessato. Nei successivi trenta giorni il Collegio stesso informa il Presidente e il Consiglio Direttivo delle risultanze dell'istruttoria e il Consiglio Direttivo stabilisce la data di convocazione di un'apposita assemblea straordinaria entro e non oltre i successivi 30 giorni.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- b) quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci ordinari.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene fatta richiesta.

L'Assemblea straordinaria, in particolare, ha il compito di:

deliberare sulle modifiche dello Statuto e la trasformazione, la fusione o la scissione E LO scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli

associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Nelle assemblee le votazioni avverranno ordinariamente per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale o per scrutinio segreto, quando ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei membri presenti. Laddove si tratti di prendere decisioni in merito a singole persone le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.

Art. 13 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente o, in loro assenza, da un socio designato dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante.
2. Le votazioni avvengono, su indicazione dell'Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto qualora si debba deliberare in merito a singole persone e se ne sia riscontrata l'opportunità.
3. Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale possono partecipare con diritto di voto all'Assemblea.
4. Possono inoltre partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto e su invito del Direttivo, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si renda necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
5. Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario e, qualora si svolgano votazioni a scrutinio segreto, dagli scrutatori. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
6. I verbali delle Assemblee, compresi quelli relativi all'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo, oltre a essere debitamente trascritti nel libro verbali delle Assemblee degli associati, sono resi disponibili sul sito web istituzionale dell'Associazione.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. Il Consiglio opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra il personale in servizio ed in quiescenza dell'Ateneo; elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed il Collegio dei Revisori. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. La composizione del Consiglio Direttivo deve garantire comunque la parità di

genere. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, provvedono a fare richiesta di iscrizione dei loro nominativi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 D.lgs. n. 117/2017, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
5. Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione delle scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto degli artt. 13 e 87 del D.lgs. n. 117/2017.
6. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
7. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

Art. 15 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
 - b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d. predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e, entro il mese di dicembre, il Programma delle Attività;
 - f. proporre, all'interno della bozza del Bilancio di Previsione, l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g. redigere la Relazione di Missione circa l'attività svolta;
 - h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di sua competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - j. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - k. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta;

2. il Consiglio è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata via mail con la richiesta di conferma di avvenuta ricezione. La convocazione potrà essere inviata anche via PEC. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri;
3. il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti;
4. il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione dovesse interrompersi il collegamento, la riunione stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide;
5. i Consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per 3 (tre) volte consecutive;
6. alle riunioni possono essere invitati a partecipare soggetti esterni senza diritto di voto;
7. le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
8. di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario a tale scopo nominato, trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 14 co.6, del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima

Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 18 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto. Il Vicepresidente è votato a maggioranza dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione. In particolare:
 - ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario:

Il Segretario svolge le seguenti funzioni:

1. Verbalizza e sottoscrive le riunioni del Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.
2. Coadiuvando il Presidente nell'esplicazione di tutte le iniziative ed attività che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione del CRAL.

Il Tesoriere:

Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni:

1. Cura la regolare tenuta della cassa, di eventuali conti correnti e depositi di risparmio;

2. Predispone il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'assemblea.

Art. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Direttivo provvede a nominare al suo interno il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, cui è affidata la verifica circa la conformità delle scritture contabili.
2. Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti possono, però, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo per verificare il corretto andamento delle operazioni sociali.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017 il Collegio dovrà essere costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del quadriennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure.

Art. 22 – LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - Il libro degli associati;
 - I verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - I verbali delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- e) Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione;
2. I libri di cui sopra sono tenuti, anche in formato digitale, presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 – RISORSE PATRIMONIALI ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale è stato costituito.

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà utilizzare:
 - a) quote sociali, contributi associativi, oblazioni private;
 - b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali o altre istituzioni o enti pubblici, in particolare Amministrazioni Universitarie, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- c) beni mobili ed immobili di proprietà;
 - d) avanzi di gestione;
 - e) donazioni, lasciti, elargizioni da enti pubblici e/o privati;
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g) proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - i) entrate derivanti da raccolte fondi ai sensi del successivo comma;
 - j) ogni altra entrata compatibile con la natura e le finalità dell'ente.
2. Ai sensi della lett. i) del precedente comma, l'Associazione può attuare raccolte fondi finalizzate a finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale attraverso:
- a. la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
 - b. attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - c. le raccolte pubbliche occasionali di cui al co. 4, art. 79 del D.lgs. n. 117/2017.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, collaboratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24 – SCRITTURE CONTABILI

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. 117/2017.

Art. 25 – ESERCIZIO SOCIALE

- 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
- 2. Il Conto Consuntivo e la Relazione di Missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile/giugno.
- 3. Il Conto Consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, co. 3, del D. lgs. 117/2017.
- 4. La Relazione di Missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
- 5. Nei medesimi termini di cui al co. 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D. lgs. 117/2017, si prevede la predisposizione del Bilancio Sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il Bilancio Sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6. Il Bilancio di Previsione deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, co. 3, del D. lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il Conto Consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al Bilancio di Previsione deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del Bilancio di Previsione e del programma di attività sono elaborate dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 26– SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze previste nel presente Statuto.
 2. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, individuando il/i soggetto/i destinatario/i del patrimonio residuo, secondo i vincoli previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
 3. Ai sensi dell'art. 148 co. 8 del T.U.I.R., sino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra/e Associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, co. 190, della L. 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.
- 3bis* A partire dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 co. 1 del D.lgs. 117/2017.
- In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai volontari della stessa.

Art. 27 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

1. Le funzioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Provisori o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuiti.
2. Eventuali rimborsi delle spese sostenute adeguatamente documentate dovranno essere autorizzati o ratificati dal Consiglio Direttivo ed iscritti nel Bilancio dell'Associazione.
3. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono volontarie, libere e gratuite e svolte nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

Art. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 117/2017 e del Codice Civile con le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

PRESIDENTE	BANCHETTI LUIGI	_____
CONSIGLIERE	COCO DANIELE	_____
CONSIGLIERE	MARIA DE LUCA	_____
CONSIGLIERE	ETTORI CESARE	_____
CONSIGLIERE	RUSSO ARIANNA	_____
CONSIGLIERE	CAPOBIANCO MADDALENA	_____
CONSIGLIERE	MELE BARBARA	_____